

Codice A1602B

D.D. 11 settembre 2024, n. 699

Nomina di consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. del omissis, a supporto del CTPomissis nominato con dgr. 19-155 del 6 settembre 2024, nel giudizio avviato dai signori omissis, esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore omissis, avanti il Tribunale di Torino.



ATTO DD 699/A1602B/2024

DEL 11/09/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

OGGETTO: Nomina di consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. del *omissis*, a supporto del CTPomissis nominato con dgr. 19-155 del 6 settembre 2024, nel giudizio avviato dai signori *omissis*, esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore *omissis*, avanti il Tribunale di Torino.

Visto il ricorso avanti il Tribunale di Torino (rubricato R.G. n. 22282/2022) promosso dai signori *omissis* ed *omissis* quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore *omissis*, per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della Regione Piemonte per la lesione del diritto alla salute del minore a causa dell'asserita violazione degli obblighi di legge previsti in tema di "valori limite" di concentrazione di inquinanti nell'aria.

Richiamate:

- la D.G.R. n. 1 - 6496 del 13 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale, a costituirsi, a mezzo degli *omissis* dell'Avvocatura Regionale e dell'Avv. *toomissis*, nel suddetto giudizio;

- l'ordinanza del 27 giugno 2024 con la quale il Tribunale di Torino ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio ponendo al consulente tecnico incaricato, *omissis*, il seguente quesito: "*accerti il CTU le concentrazioni degli inquinanti PM10, PM2,5 e NO2 nelle zone di residenza e di frequentazione abituale di omissis, come descritte nell'atto introduttivo, rilevate all'attualità e nei periodi temporali indicati da parte attrice; ove non sussistano dati relativi alle zone come sopra individuate, faccia riferimento il CTU ai dati più prossimi, chiarendo se la zona di interesse possa essere ritenuta analoga a quella dei dati di rilevamento o verosimilmente migliore o peggiore; accerti il CTU se tali concentrazioni di inquinanti rispettavano allora e rispettino oggi i valori limite previsti dalla normativa nazionale ed europea ed altresì dalle linee guida raccomandate dall'OMS indichi in modo analitico il superamento dei limiti come sopra individuato, precisandone misura e durata. Accerti il CTU se esistevano disposizioni normative che prevedevano e prevedevano interventi della pubblica amministrazione vincolati e non discrezionali per contenere le emissioni; in caso positivo accerti se e come sono state ottemperate*";

- l'ordinanza del 4 luglio 2024 con la quale il Tribunale di Torino ha assegnato termine alle parti fino al 15.9.2024 per la nomina dei CTP.

- l'Avviso prot 00133400 del 25/07/2024 pubblicato sulla intranet regionale alla voce "Collaborazioni a termine delle Direzioni"

Vista la D.G.R. n. 19-155 del 6 settembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di consulente tecnico di parte al *omissis*, dando altresì atto della disponibilità del professionista *omissis* a collaborare con il Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, avvalendosi delle professionalità interne all'Ente regionale al fine di meglio ricostruire tutte le azioni intraprese dalla Regione in materia di qualità dell'aria nel corso dell'ultimo ventennio, allo scopo di superare l'accusa rivolta alla Regione di non aver ottemperato alle prescrizioni normative europee in suddetta materia.

Valutato che, tra i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso il Settore regionale Emissioni e Rischi Ambientali, *omissis*, pur sprovvisto di esperienza nello svolgimento degli incarichi di Consulente Tecnico di Parte, detiene approfondite conoscenze relative alle misure adottate dalla Regione nel corso dell'ultimo ventennio in materia di qualità dell'aria.

Dato atto della disponibilità *omissis* a svolgere l'incarico di CTP in "supporto" del *omissis*, non oggetto di specifica remunerazione, trattandosi di attività comprese nei compiti e doveri di ufficio.

Accertata l'assenza di conflitto di interesse tra il predetto dipendente regionale e la controparte in causa.

Ritenuto opportuno, in considerazione della complessità del contenzioso, del particolare quesito posto dal Giudice al CTU, della rilevanza degli interessi in gioco e dell'urgenza di indicare il CTP, autorizzare gli avvocati incaricati della difesa della Regione, nel giudizio rubricato al numero R.G. 22282/2022 avanti il Tribunale di Torino, a nominare *omissis* quale consulente tecnico di parte ex art. 201 cpc a supporto del CTP *omissis*.

Dato atto che l'attività di CTP *omissis* non comporta oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- L.R. n. 14 del 14.10.2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L.R. n. 7 dell'11.4.2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- D.Lgs. 118 del 23.6.2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- L. n. 190 del 6.11.2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. n. 33 del 14.2.2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico

e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- DPGR n. 9/R del 16.7.2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale";
- D.G.R. n. 38-6152 del 2.2.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- l'art. 53 del D.Lgs 165/2001, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;

determina

- di autorizzare gli avvocati incaricati della difesa della Regione, nel giudizio rubricato al numero R.G. 22282/2022 avanti il Tribunale di Torino, a nominare il dipendente regionale *omissis* quale consulente tecnico di parte ex art. 201 cpc a supporto del CTP *omissis*.
- di dare atto che l'attività espletata da *omissis* risulta ricompresa nei compiti e nei doveri di ufficio dello stesso e che non comporta oneri di spesa gravanti sul bilancio regionale.

La presente determina sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi